



COMUNE DI NARDÒ

AREA Funzionale 2^: Welfare

AVVISO PUBBLICO

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2020 - Legge 431/98 art. 11.

In attuazione dalla Legge n. 431/'98 art. 11 e del D.M. del 07/06/1999 art. 1 e 2, è indetto avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2020 in esecuzione dell'atto Dirigenziale Regionale n. 514 del 13/12/2021.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione

Per partecipare al presente bando il nucleo familiare del richiedente – conduttore (composto dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF) deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea ed avere la residenza anagrafica nel Comune di Nardò;
- b) essere cittadino di altro Stato munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno, alla data di pubblicazione del presente bando ed avere la residenza anagrafica nel Comune di Nardò;
- c) avere un nucleo familiare con reddito annuo imponibile complessivo, risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 2021 riferita all'anno 2020 pari ad € 13.405,08) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sul reddito risulti non inferiore al 14% (D.M. 7.6.'99 art. 1 fascia a);
- d) avere un nucleo familiare con reddito convenzionale annuo complessivo di cui all'art. 21 della L. n. 457/'78 e successive modificazioni relativo all'anno 2020 non superiore ad € 15.250,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sul reddito risulti non inferiore al 24% (D.M. 7.6.'99 art. 1 fascia b);
- e) essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato alla data di pubblicazione del presente bando pubblico ed essere in regola con il pagamento dell'imposta di registro riferita all'anno 2020;
- f) essere in regola con il pagamento del canone di locazione riferito all'anno 2020: a tal uopo dovranno essere prodotte ricevute di pagamento dei canoni di locazione regolarmente firmate dal locatore e corredate sempre dalla fotocopia del documento di identità di quest'ultimo, nonché bonifici bancari o conti correnti postali attestanti l'avvenuto pagamento in favore del locatore. In subordine potrà essere prodotta apposita dichiarazione congiunta del proprietario e del conduttore, corredata dalla fotocopia del documento di identità di entrambi, attestante la predetta regolarità.
- g) essere coniuge separato o divorziato che versa in particolari condizioni di disagio economico a condizione che rientri nei requisiti di cui alla L.R. Puglia 15 Novembre 2017 n. 45 art. 6 comma 4 lettera b) ed abbiano i seguenti requisiti:

- genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno 5 anni;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o figli non autosufficienti ai sensi della legge 104/1992.

Art. 2 – Cause di esclusione

1. le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;
2. le domande relative ai nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che relativamente all'anno 2020:
 - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L. R. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
 - hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. *Reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i. nel corso dell'anno 2020. Successivamente alla erogazione dei contributi i Comuni comunicano all'INPS la lista dei beneficiari al fine della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.*
 - hanno beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza Covid 19 percepito per l'annualità 2020, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;
 - genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona tra cui gli atti persecutori nonché per i delitti di cui agli artt. 570 e 572 del codice penale.

Sono altresì escluse le domande di contributo per:

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi composti da n. 6 persone ed oltre o da nuclei familiari con particolari situazioni di debolezza sociale (presenza di soggetto portatore di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, nucleo familiare mono genitoriale o nucleo familiare con tre figli minori);

Art. 3 – Determinazione dell'entità del contributo

Ai sensi del D.M. 7.6.'99, art. 1 e art. 2, comma 3 l'entità dei contributi da corrispondere verrà determinata secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sul reddito e precisamente:

- Ai soggetti di cui all'art. 1 lettera c), l'incidenza del canone sul reddito risulti non inferiore al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore ad € 3.098,74/anno (fascia A);
- Ai soggetti di cui all'art. 1 lettera d), l'incidenza del canone sul reddito risulti non inferiore al 24% ed il contributo da assegnare non deve essere comunque superiore ad € 2.324,06/anno (fascia B).
- Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. del 07/06/1999;
- Ai fini della determinazione del reddito relativo all'anno 2020 di ogni componente del nucleo familiare, oltre ai dati contenuti nei modelli fiscali, vanno inoltre computati gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi quali pensioni e sussidi, a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura

per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3 comma 1 lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017;

- Il valore del canone di locazione è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato.

Gli Uffici incaricati effettueranno accertamenti a campione, sulle domande presentate, nella percentuale del 10%, allo scopo di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo dovrà essere allegata:

- Dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione da parte dei Servizi Sociali del Comune *oppure*
- Dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone. *oppure*
- Nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Art. 4 – Termini e modalità di compilazione della domanda per partecipare al concorso

I cittadini interessati possono presentare domanda esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune, su appositi modelli disponibili presso l'Area Funzionale 2^ - Servizi Sociali Via G. Falcone (ex tribunale) o scaricabili dal sito Internet istituzionale dell'Ente **entro il termine perentorio del 25 febbraio 2022 a pena di esclusione.**

La domanda è formulata in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e deve essere compilata in ogni sua parte.

La mancanza di uno dei requisiti richiesti nel presente avviso comporterà l'inammissibilità della domanda.
Nardò, li

**Il Dirigente Area Funzionale 2^
Dott.ssa Donatella Polignone**

**L'Assessore al Welfare
Avvocato Maria Grazia Soderò**

